

Messaggio

numero
4805

data
27 ottobre 1998

Dipartimento
ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 3 novembre 1997 presentata nella forma elaborata dall'on. Fabio Regazzi e confirmatari per la modifica dell'art. 13 lett. b) della legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) - ferie giudiziarie

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

ci preghiamo presentare il nostro rapporto scritto, ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sull'iniziativa parlamentare sopra indicata.

Con tale atto gli iniziativaisti chiedono di modificare la norma citata a margine, relativa alle ferie giudiziarie nell'ambito della procedura amministrativa, ampliando il periodo in cui i termini non decorrono dal 15 di luglio a tutto il mese di agosto.

Attualmente l'art. 13 LPamm recita:

Art. 13

Ferie Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:

- sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;
- dal 15 luglio al 15 agosto. Sono escluse dalle ferie le procedure provvisionali.

Essi auspicano la correzione della legge citata allo scopo di parificare il periodo delle ferie giudiziarie in procedura amministrativa ai termini previsti dall'art. 133 cpv. 1 CPC, che dispone:

Art. 133 cpv. 1

Ferie ¹Le ferie giudiziarie sono stabilite:

- 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale;
- dal 15 luglio a tutto agosto.

A tale proposito sottolineano la discrepanza, "in apparenza senza giustificazioni plausibili", vigente tra le due procedure e ritengono che l'allineamento sia preferibile "per motivi di ordine pratico".

A questo riguardo occorre considerare che nell'ambito dei lavori della Commissione speciale per la revisione totale del Codice di procedura civile emerge la chiara volontà di ridurre le attuali ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto, parificandole al modello della procedura amministrativa cantonale e ciò proprio per la praticità di avere uguali termini nelle due procedure cantonali più importanti.

Per questo motivo non appare opportuno dar seguito alla proposta di modifica di legge contenuta nell'iniziativa parlamentare presentata dall'on. Fabio Regazzi e confirmatari. L'unificazione del periodo delle ferie delle due procedure sarà proposta entro fine anno, al momento della presentazione del messaggio sulla riforma parziale del Codice di procedura civile.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella